



COMUNE DI RONCO SCRIVIA

**- Città Metropolitana di GENOVA -
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione
delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2016, esecutiva.

SOMMARIO

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto e finalità

PARTE PRIMA – CREMAZIONE

Art. 2 – Sistema autorizzatorio

- a. cremazione di cadaveri
- b. cremazione di resti mortali
- c. Sepoltura e cremazione di parti anatomiche riconoscibili
- d. Cremazione di ossa contenute nell'ossario comune

PARTE SECONDA - CENERI

Art. 3 – Destinazione delle ceneri

- A. Provenienti dalla cremazione di cadaveri
- B. Provenienti dalla cremazione di resti mortali
- C. Provenienti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili
- D. Provenienti dalla cremazione di ossa dell'ossario comune

PARTE TERZA - AFFIDAMENTO

Art. 4 – Affidamento delle ceneri

- a. Volontà del defunto
- b. Soggetto affidatario
- c. Autorizzazione all'affidamento
- d. Decesso dell'affidatario
- e. Registro degli affidamenti
- f. Luogo della conservazione
- g. Controlli

PARTE QUARTA - DISPERSIONE

Art. 5 - Dispersione delle ceneri

- a. Volontà del defunto
- b. Incaricato della dispersione
- c. Autorizzazione alla dispersione
- d. Modalità della dispersione
- e. Luoghi di dispersione delle ceneri
- f. Registro delle dispersioni
- g. Smaltimento dell'urna

PARTE QUINTA- INTERRAMENTO

Art. 6 - Interramento delle ceneri

- a. Dispersione mediante interramento delle ceneri in urna biodegradabile
- b. Interramento delle ceneri in urna non biodegradabile
- c. Caratteristiche delle fosse di interramento

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Nuove opere per la dispersione

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Tariffe

Art. 10 - Informazioni ai cittadini

Art. 11 - Imposta di bollo

Art. 12 - Modulistica

Art. 13 - Tempi per erogazione del servizio

Art. 14 - Norma finale

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione), della successiva legge regionale di modifica n. 4 dell'11 marzo 2008, dell'ulteriore legge regionale di modifica n. 34 del 06 agosto 2009 e del Regolamento Regione Liguria n. 1 dell'11 marzo 2008.
2. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al d.P.R. 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria), alle Circolari dell'ex Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98 ed al d.P.R. 254/03 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).
3. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.
4. Il presente testo integra il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

PARTE PRIMA – CREMAZIONE

Art. 2 – Sistema autorizzatorio

a. cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere – a mente della L. 130/01 – deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione vale anche contro il parere dei familiari.
2. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza.
3. Volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o persona interdetta.
4. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

5. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
6. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
7. Deve essere resa attestazione del competente servizio dell'ASL che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
8. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, ai sensi della L. 130/01 art. 3, comma 1, lett. a). La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
9. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove è ubicato il cimitero (Comune di sepoltura).
10. In caso di cremazione di cittadini stranieri dovrà essere altresì presentata apposita dichiarazione, debitamente tradotta e legalizzata, dalle rappresentanze del Paese straniero in Italia che attesti la possibilità della cremazione e l'applicabilità delle norme italiane.

b. cremazione di resti mortali

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
2. La rinumazione o la cremazione di resti mortali inconsunti è disposta d'ufficio, secondo le necessità del caso, ad accertata irreperibilità dei familiari o disinteresse, così configurato a seguito di mancanza di disposizioni in occasione della scadenza delle sepolture.
3. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero il Responsabile dell'Area Amministrativa ovvero il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, dispone la cremazione dei resti mortali, dopo aver informato la cittadinanza con pubbliche affissioni, in merito:
 - alle circostanze rilevate
 - al periodo di effettuazione delle cremazioni
 - del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorso 3 (tre) mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

4. Per la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e per quelle disposte per insufficienza di sepolture non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal Responsabile dell'Area Amministrativa ovvero in sua vece dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui sono esumati o estumulati.

c. Sepoltura e cremazione di parti anatomiche riconoscibili

1. Per la sepoltura o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
3. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero.

d. Cremazione di ossa contenute nell'ossario comune

1. La cremazione delle ossa contenute in ossario comune è disposta dall'Ufficiale di Stato Civile.

PARTE SECONDA - CENERI

Art. 3 – Destinazione delle ceneri

A. Provenienti dalla cremazione di cadaveri

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione, possono:
 - a) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili nel cimitero comunale di destinazione o interrate con un'urna non biodegradabile in apposita area del cimitero stesso, stipulando apposito contratto presso gli uffici comunali competenti;
 - b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;
 - c) essere trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri Comuni;
 - d) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
 - e) essere disperse nei luoghi di cui al successivo art. 5;
 - f) essere disperse nel "giardino della memoria" del cimitero del Capoluogo o in analoghe opere eventualmente presenti negli altri cimiteri comunali;
 - g) essere inumate con un'urna biodegradabile in apposito spazio cimiteriale per una lenta dispersione;
 - h) essere conservate nel cinerario comune in forma anonima e collettiva;
 - i) è previsto un deposito provvisorio gratuito delle ceneri di durata non superiore a 2 (due) mesi; trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.
2. Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nel cinerario comune.

B. Provenienti dalla cremazione di resti mortali

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione, possono:
 - a) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili nel cimitero comunale di destinazione o interrate con un'urna non biodegradabile in apposita area del cimitero stesso, stipulando apposito contratto presso gli uffici comunali competenti;

- b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;
 - c) essere trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri comunali o di altri Comuni;
 - d) essere conservate nel cinerario comune;
 - e) è previsto un deposito provvisorio gratuito delle ceneri non superiore a 2 (due) mesi; trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.
2. Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nel cinerario comune.

C. Provenienti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili

1. Come al punto A.

D. Provenienti dalla cremazione di ossa dell'ossario comune

1. Le ceneri sono conservate esclusivamente nel cinerario comune.

PARTE TERZA - AFFIDAMENTO

Art. 4 – Affidamento delle ceneri

a. Volontà del defunto

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c) autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445 del 28/12/2000, commi 1-2-3;
- d) dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile dai familiari di cui al precedente art. 2, punto a.2, in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.

b. Soggetto affidatario

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, associazione liberamente scelta dal defunto.

2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile e specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire l'urna.

3. Il soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri presenta un'istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo e la modalità di conservazione e l'eventuale persona diversa a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscrive il verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;
- e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza.

c. Autorizzazione all'affidamento

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ovvero di tumulazione dei resti e delle ceneri.
2. Qualora l'affidatario, decida di trasferire le ceneri in altro Comune è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
3. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti non appaia adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
4. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri tumulate nei cimiteri comunali precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

d. Decesso dell'affidatario

1. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

e. Registro degli affidamenti

1. Nel cimitero comunale del Capoluogo è istituito il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti e le dispersioni delle ceneri con un'apposita sezione nella quale sono annotate le operazioni effettuate negli altri cimiteri comunali.
2. Gli uffici demografici comunali curano la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una viene trasmessa al crematorio ed un'altra consegnata all'affidatario dell'urna la quale ultima, in caso di trasporto, costituisce documento di accompagnamento.

f. Luogo della conservazione

1. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al Comune di residenza, può detenerla anche nel proprio domicilio, solo se situato all'interno del territorio comunale di Ronco Scrivia.
2. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al precedente punto a. 2.
3. L'urna cineraria deve essere riposta in apposita nicchia muraria o in armadio, fissato al pavimento o al muro, idoneamente protetti da apposita apertura e situati sia all'interno dell'abitazione che nelle sue pertinenze.
4. Nel caso in cui ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, gli stessi possono provvedere alla tumulazione in loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2007. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto delle

salme ai sensi del d.P.R. 10.9.1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.

6. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

g. Controlli

1. Il personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e sulle modalità di conservazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 8 e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso un cimitero comunale.

PARTE QUARTA - DISPERSIONE

Art. 5 - Dispersione delle ceneri

a. Volontà del defunto

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita come segue:

a. disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b. dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445 del 28/12/2000, commi 1-2-3, attestante la volontà del defunto di essere disperso.

b. Incaricato della dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà.

Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

a) coniuge,

b) figli,

c) altri familiari aventi diritto,

d) esecutore testamentario,

e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto,

f) personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.

c. Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile per le persone decedute nel territorio comunale.

2. Può essere altresì autorizzata la dispersione di ceneri che pervengono da altri Comuni e di quelle tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché di defunti deceduti in data successiva al 25 marzo 2007, se pur deceduti in altri Comuni, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 2007.

3. La dispersione autorizzata dal Comune di Ronco Scrivia può avvenire esclusivamente in Liguria. Tuttavia, nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro Comune della Regione Liguria, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune in cui viene effettuata la dispersione;

La dispersione può essere autorizzata anche in Comune non appartenente alla Regione Liguria purché la Regione di appartenenza del Comune di dispersione lo consenta e venga prodotta l'autorizzazione/nulla-osta del Comune di dispersione.

Per le dispersioni all'estero occorre produrre, oltre la documentazione di rito, anche in nulla osta del Console straniero in Italia o del Console italiano all'estero alla dispersione delle ceneri nel Paese estero.

4. E' autorizzata la traslazione delle ceneri al Comune competente territorialmente quando la dispersione è richiesta su ambiti territoriali diversi da quello regionale.

5. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo della dispersione, anche presentando eventuali supporti cartografici e/o fotografici e, in caso di dispersione in mare, in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario, o aree demaniali autorizzate.

d. Modalità della dispersione

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal Comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal Comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del Comune di dispersione, ovvero quello di decesso.

2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dall'urna contenenti le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

3. Nei casi di interrimento dell'urna cineraria si osserveranno le modalità del successivo art. 6.

e. Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Ronco Scrivia la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune presente nei cimiteri comunali per la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri;

b) interrimento in urna biodegradabile in area cimiteriale dedicata;

o in analoghe opere eventualmente presenti nei cimiteri comunali;

c) nel "giardino della memoria" all'interno del cimitero comunale del Capoluogo di Ronco Scrivia;

d) in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari, senza finalità di lucro. E' vietata, la dispersione in tutte le zone di rispetto dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia,

delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo destinate al consumo umano. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 285/1992 (nuovo codice della strada). La dispersione delle ceneri in aree private all'aperto, in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strada regolarmente percorribili.

e) in aree naturali demaniali o soggette a particolari forme di tutela, con le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.

2. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.

f. Registro delle dispersioni

1. Presso gli uffici comunali è predisposto apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e quello dell'esecutore della dispersione.

g. Smaltimento dell'urna

1. Dopo la dispersione delle ceneri l'urna cineraria può essere riconsegnata al cimitero, che provvederà allo smaltimento.

PARTE QUINTA- INTERRAMENTO

Art. 6 - Interramento delle ceneri

a. Dispersione mediante interramento delle ceneri in urna biodegradabile

1. L'interramento delle ceneri, per una lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale.

2. All'interno dei cimiteri comunali vengono predisposti appositi spazi destinati all'interramento delle ceneri. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in spazi diversi.

3. Le urne per la dispersione delle ceneri mediante interramento dovranno avere dimensioni minime di cm. 30 x cm. 30 x cm. 30 e massime di cm. 40 x cm. 40 x cm. 40 ed essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione di cinque anni.

4. E' consentita la dispersione delle ceneri mediante interramento nello spazio destinato a fossa di inumazione, in presenza di defunto applicando le medesime regole delle sepolture privilegiate, compresa la durata.

5. La durata della permanenza della targhetta indicante le generalità del defunto è fissata in cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni, trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo quindi procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso dovrà essere collocato in prossimità del campo. La fossa potrà essere riutilizzata per l'interramento di altre ceneri.

6. Le urne destinate all'inumazione devono essere costituite di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

b. Interramento delle ceneri in urna non biodegradabile

1. E' consentito l'interramento di ceneri nell'apposito spazio nei campi di inumazione individuato dall'amministrazione comunale applicando le medesime regole delle sepolture privilegiate per la durata massima di dieci anni.

2. E' consentita la coinumazione di ceneri nella stessa fossa di inumazione di defunto, applicando le stesse regole delle sepolture private, compresa la consumazione alla scadenza.

3. Le urne cinerarie per l'interramento delle ceneri dovranno avere dimensioni minime di cm. 30 x cm. 30 e massime di cm. 40 x cm. 40 x cm. 40 ed essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

4. Trascorso il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza dell'interramento, senza che pervengano indicazioni dagli aventi titolo, le ceneri vengono disperse di diritto nel cinerario comune.

c. Caratteristiche delle fosse di interramento

1. Le fosse di interramento delle urne devono avere dimensioni minime di cm. 40 per cm. 40 e separate tra loro da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

2. Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da identici cippi sui quali saranno fissate identiche targhe di materiale lapideo con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventualmente, secondo la richiesta dei familiari, con inciso anche il simbolo religioso o laico.

3. La dimensione e le caratteristiche dei cippi e delle targhe vengono stabilite dal Responsabile dell'Area Amministrativa, anche in relazione alle misure delle fosse adottate, pur nel rispetto di quelle minime prefissate.

4. Il servizio di interramento delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali incaricati dal Comune di Ronco Scrivia.

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Nuove opere per la dispersione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate e rese idonee le aree per provvedere all'inumazione delle urne cinerarie ed alla dispersione delle ceneri.

Art. 8 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'art. 2 della L. R. 24 del 2007, delle relative disposizioni previste dal regolamento regionale n.1 del 2008 e del presente regolamento comunale comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'art. 2 comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'art. 3 della L. R. 24 del 2007 e delle relative disposizioni previste dal regolamento regionale n. 1 del 2008 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'art. 4 della L. R. 24 del 2007 e delle relative disposizioni previste dal regolamento regionale n. 1 del 2008 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. Gli importi introitati dal Comune di Ronco Scrivia per l'applicazione delle sanzioni di cui al punto 1. sono destinati a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.

5. Le violazioni di cui ai precedenti punti 2. e 3. relativamente alle disposizioni contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,00 a euro 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), salvo diversa disposizione di legge, con destinazione dei proventi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.

7. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni (da euro 2.582,00 a euro 12.911,00).

Art. 9 - Tariffe

1. Alla determinazione delle tariffe dei servizi a pagamento provvede la Giunta Comunale nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 10 - Informazioni ai cittadini

1. Il Comune di Ronco Scrivia promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite forme di pubblicità adeguate.

2. Le informazioni telematiche saranno divulgate mediante il sito del Comune di Ronco Scrivia (www.comune.roncoscrivia.ge.it).

Art. 11 - Imposta di bollo

1. Tutte le istanze previste dal presente regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, nella misura vigente.

Art. 12 - Modulistica

1. La relativa modulistica per l'espletamento del procedimento previsto dal presente Regolamento è approvata con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I moduli di richiesta saranno disponibili per l'utenza oltre che presso gli uffici comunali anche sul sito del Comune.

Art. 13 - Tempi per erogazione del servizio

1. L'autorizzazione viene rilasciata, di norma, entro 3 (tre) giorni dalla presentazione della domanda e le operazioni concluse, di norma, entro 10 (dieci) giorni.

Art. 14 - Norma finale

1. Sono abrogate le norme del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria in contrasto con quelle previste dal presente regolamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 130 del 30.3.2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- Legge Regione Liguria n. 24/2007 : Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- Legge Regione Liguria n. 4/2008: Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri);
- Regolamento regionale n. 1/2008: Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 24/2007;
- Legge Regione Liguria n. 34/2009: Modifiche alla legge regionale 04 luglio 2007, n. 24;
- d.P.R. 10.9.1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 3, comma 1, numero 8 (nuovo codice della strada);
- Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- d.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- d.P.R. n. 254 del 15.7.2003: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- CODICE CIVILE Art. 74 e segg.